

# Dottrina e Dottrine

*Rassegna Tributaria, 5 / 2009, p. 1259*

## **F. MAFFEZZONI E L'IVA: LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA COME GODIMENTO DI PUBBLICI SERVIZI (\*)**

Franco Gallo

### **Riferimenti**

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

**1.** Ho conosciuto Federico Maffezzoni alla fine degli anni sessanta su presentazione di Gian Antonio Micheli, sono stato suo assistente ordinario dal 1971 al 1973 presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università e su sua proposta, una volta ottenuta la libera docenza, ho avuto nella stessa facoltà l'incarico di insegnamento, prima, di contabilità di Stato e, poi, di diritto tributario. Una volta vinto il concorso di professore straordinario, sono stato poi chiamato, sempre presso questa facoltà, a ricoprire la cattedra lasciata libera dal Prof. Maffezzoni.

Potete, quindi, immaginare che significato abbia per me, anche sul piano emotivo, questo convegno dedicato alla sua memoria. Mi ritornano alla mente fatti e luoghi della mia vita di giovane docente che avevo rimosso: le emozioni del primo insegnamento, i rapporti con gli studenti quasi miei coetanei, con gli altri assistenti del Prof. Maffezzoni - i giovani e già brillanti avvocati Bertora, Banchini e Soncini - con i colleghi ed amici della facoltà, alcuni dei quali, come Cerino Canova, Cessari, Franchi, Pecorella e Realmonte, purtroppo scomparsi. Ma soprattutto mi tornano alla mente i lunghi colloqui con lui non solo nella sede universitaria, ma spesso anche a casa sua, a Cremona o in qualche ristorante sull'Oglio, dove egli mi portava molto volentieri a gustare le specialità della zona. Erano colloqui che spaziavano dalle materie oggetto del nostro insegnamento ai temi più vari, a volte personali e famigliari, spesso anche politici, dai quali traspariva anche una certa delusione per la sua breve esperienza di dirigente politico della DC cremonese.

Per un certo periodo credo di aver fatto anche da inconsapevole tramite culturale tra lui e il Prof. Micheli, che naturalmente continuavo a frequentare a Roma. Ambedue in quel periodo avevano appuntato la loro attenzione sul principio di capacità contributiva e sulle modalità di realizzazione della norma tributaria, in radicale disaccordo fra loro sul primo tema e in perfetta sintonia sul secondo.

Micheli infatti, nonostante le sue origini pavesi, si era definitivamente liberato - a differenza di Maffezzoni - dagli influssi griziottiani circa la nozione di capacità contributiva come manifestazione del godimento di pubblici servizi e ne aveva accolto un'altra in termini di capacità economica, diciamo così qualificata. Condivideva, invece, con Maffezzoni l'idea della necessità di accentuare i profili di procedimentalizzazione del fenomeno tributario quale essenziale strumento di garanzia del cittadino-contribuente nei confronti del potere di supremazia dell'ente impositore.

Il ricordo, sul piano umano, dei sei anni passati a Parma a stretto contatto con Maffezzoni è quello di una persona libera, indipendente e moralmente ineccepibile, dal rigore quasi giansenista, a volte schivo e burbero, ma anche generoso e disponibile verso gli allievi e gli studenti. Un uomo, un cattolico - del ceppo dei cattolici del Nord dedicatisi alla politica, quali Marcora e Donat Cattin - con un grande senso dello Stato e della giustizia, che lo ha portato nella maturità ad estraniarsi dai giochi del potere accademico e a fare la

scelta estrema di abbandonare l'insegnamento per intraprendere il mestiere di giudice amministrativo. Non so quanto egli in prosieguo si sia sentito remunerato da questa scelta e se non sia rimasto in qualche modo deluso dall'ambiente e dalle condizioni in cui ha operato, prima, a Venezia quale consigliere del Tar del Veneto e, poi, a Roma quale consigliere di Stato e, ancora, a Venezia come Presidente dello stesso Tar del Veneto.

**2.** Come studioso, la comunità scientifica gli è debitrice per un certo suo anticonformismo accademico e per la coerenza che ha mostrato nell'affrontare i delicati temi di teoria generale di diritto tributario, sui quali si sono soffermati i relatori che mi hanno preceduto; coerenza che l'ha spesso portato a entrare in rotta di collisione con la dottrina all'epoca dominante. Egli, nel momento di transizione dalla fase precostituzionale a quella costituzionale, ha avuto il grande merito di collegare un'epoca di diritto tributario all'altra, utilizzando la strumentazione giuridica più appropriata offertagli dall'impetuosa evoluzione del diritto amministrativo e senza perdere mai di vista il substrato economico del fenomeno tributario. A lui si deve, in particolare, il lodevole tentativo di segnare una linea di continuità sui temi della giustizia distributiva, della nozione di tributo e dei limiti all'imposizione, connettendo il pensiero di Griziotti e degli economisti pubblici della Scuola pavese con quello dei grandi maestri del diritto pubblico del dopoguerra, come - solo per indicarne alcuni cui egli era molto legato - Massimo Severo Giannini e Mario Nigro.

Tutti i docenti di diritto tributario della mia generazione hanno potuto vivere - nell'arco degli anni '60 e '70 - il fecondo, irripetibile dibattito, su questi temi e su quelli della giustizia tributaria, tra Gian Antonio Micheli, Enrico Allorio, Enzo Capaccioli e, appunto, Federico Maffezzoni.

**3.** Ho scelto di riferirvi circa la produzione scientifica di Maffezzoni in materia di Iva e sulla conformazione e giustificazione costituzionale di tale tributo, innanzitutto, perché l'Iva è stata oggetto della mia seconda monografia, scritta proprio a Parma sotto l'influenza del suo pensiero e fruendo dei suoi preziosi consigli e, poi, perché questo tema mi sembra la cartina di tornasole di ciò che ho detto circa la sua personalità scientifica e, in particolare, circa la sua capacità di trasporre sul piano giuridico tributario il fenomeno economico.

Quanto egli ha scritto in materia di Iva fa, infatti, emergere la sua caratteristica saliente di conoscitore e sapiente utilizzatore del dato economico in funzione dell'analisi giuridica e fa anche riflettere un suo ruolo - in verità inedito e, per quanto mi risulta, non reperibile in altri scritti - di *tax policy maker*. È intorno agli anni '70, nella prospettiva del varo della legge delega della riforma tributaria del 1971 e della sostituzione dell'Ige con l'Iva, che la dottrina giuridica ed economica italiana comincia a interessarsi in modo specifico dell'imposta sulla cifra d'affari "regina" che, in forza del vincolo imposto dalla seconda direttiva CEE, i paesi membri si erano obbligati ad introdurre nei loro ordinamenti in sostituzione delle vecchie imposte a cascata. E Federico Maffezzoni è stato uno dei primi ad occuparsene, da giurista, in una prospettiva *de iure condendo*, affrontando i delicati problemi teorici di collocazione del nuovo tributo nel sistema fiscale italiano, interrogandosi sulla natura e sulla struttura di tale imposta e sul tipo di capacità contributiva che con la sua introduzione si intendeva colpire e ponendosi, soprattutto, il problema della sua compatibilità con il principio

di capacità contributiva, intesa come capacità economica.

È facilmente comprensibile questo suo interesse, essendo egli sempre stato uno studioso aggiornato e curioso delle novità legislative e, nello stesso tempo, un teorico del principio di capacità contributiva e uno dei massimi conoscitori e teorizzatori dell'Ige (e cioè del tributo che andava ad essere sostituito dall'Iva) e di quella variante di esso costituita dall'Ige in abbonamento, corrisposta non in relazione alla singola operazione, ma cumulativamente in base a dichiarazione.

Quando ancora non si era prodotta in Italia alcuna iniziativa di tipo legislativo, Federico Maffezzoni, in un lungo saggio del 1970 su *Diritto e Pratica tributaria*, si pronuncia contro il modello comunitario dell'Iva quale imposta sulla cifra di affari gravante prevalentemente sul consumo, spendendo solidi argomenti a favore del modello alternativo, costituito dalla classica imposta sul valore aggiunto economico. Al riguardo, egli mette a fuoco, in termini necessariamente solo propositivi, temi e problematiche costituzionali che qualche anno dopo la dottrina italiana avrebbe affrontato in sede di interpretazione del D.P.R. n. 633/1972.

Vedremo più avanti che il legislatore italiano e la maggioranza della dottrina non hanno accolto le sue proposte e si sono mossi su una linea radicalmente diversa da quella da lui indicata. Ma ciò non vuol dire che l'analisi della seconda direttiva comunitaria in tema di Iva che egli proponeva e la ricostruzione teorica da lui fatta dell'imposta sul valore aggiunto sulla falsariga delle imposte sul reddito lordo non fossero suggestive e non arrivassero a conclusioni, per certi versi, scientificamente superiori a quelle allora offerte dal modello comunitario.

È il caso di ricordare che il problema di fondo che, in sede di attuazione della seconda direttiva sulla cifra di affari, gli studiosi si ponevano era quello del rapporto fra la scelta da fare circa la nozione di valore aggiunto e i fondamentali principi distributivi delle pubbliche entrate. Maffezzoni affronta tale problema guardando con poca simpatia alla soluzione comunitaria, che sarà perfezionata nel 1973, con il D.P.R. n. 633, secondo lo schema dell'imposizione sul consumo. Differentemente da A. Berliri, opta, infatti, per l'assunzione, quale presupposto sostanziale (e non solo formale) del tributo, del valore aggiunto inteso nel senso classico della sommatoria del reddito netto, degli interessi passivi e dei salari derivanti dallo svolgimento di attività produttive autonome (una sorta di parziale anticipazione dell'Irap, per intenderci). E sulla scia di questa scelta giunge alla conclusione per cui, se il "valore aggiunto è economicamente un flusso lordo di ricchezza che misura l'efficacia, in termini di prodotto, della preminenza delle attività produttive autonome su quelle subordinate" e se questa preminenza è "una condizione di privilegio mantenuta e garantita dai pubblici servizi e suscettibile di essere utilizzata per produrre un reddito", il valore aggiunto diventa una manifestazione tipica di tali pubblici servizi e, perciò, di capacità contributiva. Anzi, secondo Maffezzoni, l'unico tipo di imposta sul valore aggiunto ammissibile è quella così definita, perché tutte le altre non sarebbero coerenti al dettato costituzionale dell'art. 53 della Costituzione e, quindi, sarebbero illegittime.

Così dicendo, Maffezzoni ragiona sulla base di due presupposti: l'uno, che la *ratio* dell'Iva è esclusivamente quella di gravare sul soggetto che "produce" il valore aggiunto inteso in senso economico e che il meccanismo applicativo dell'imposta dovrebbe preferibilmente fondarsi sul metodo delle deduzioni fisiche e non finanziarie; l'altro, che l'unica nozione di capacità contributiva da accogliere in via generale - e, quindi, anche con riferimento all'Iva - sarebbe quella della manifestazione del godimento di pubblici servizi.

Come ho già detto e come tutti sappiamo, né l'uno né l'altro presupposto della proposta di Maffezzoni sono stati poi accettati: il primo è stato negato recisamente dal D.P.R. n. 633/1972, che ha costruito l'Iva sulla base del principio delle deduzioni finanziarie, e cioè delle detrazioni imposta da imposta, avendo come obiettivo l'incisione del consumatore finale e, come presupposto formale, lo svolgimento di un'attività

economica nel corso dell'anno; il secondo, è stato respinto dalla dottrina maggioritaria e dalla stessa Corte Costituzionale, le quali, quanto meno per i tributi statali generali quale l'Iva, si sono sempre mosse nell'ottica della capacità economica o - specie negli ultimi anni - della capacità contributiva quale mero criterio oggettivo di riparto economicamente rilevabile.

Ciononostante, vale la pena di soffermarci su ambedue questi aspetti, per renderci conto che le tesi di Maffezzoni, ancorché in parte superate dal dato legislativo e dall'evoluzione della nozione costituzionale di capacità contributiva, contengono pur sempre validi elementi di originalità e di acutezza critica che meriterebbero di essere, almeno in parte, rivalutati a livello teorico e non solo storico.

### **3.1.** Iniziamo dalla nozione di capacità contributiva quale godimento di pubblici servizi.

Sono anch'io riluttante, con la maggioranza della dottrina, ad annettere a tale criterio - rispondente in definitiva a quello economico del beneficio nella versione De Viti De Marco - tanta importanza da farlo divenire, come riteneva Maffezzoni, l'essenza stessa del principio di capacità contributiva. Mi pare, però, eccessivo negargli qualsiasi validità quale possibile criterio utilizzabile, in certi ben determinati casi, ai fini del riparto dei carichi pubblici. Voglio dire, cioè, che in un sistema tributario complesso e plurilivello, in cui i tributi erariali si accompagnano a quelli regionali e locali, non dovrebbe meravigliare che il criterio del godimento di pubblici servizi possa coesistere, entro limiti ben definiti, con quello della capacità contributiva economica.

Nell'ottica, poi, della più ampia nozione di capacità contributiva come mero criterio di riparto e non come capacità economica qualificata, trovo anzi quasi fisiologico, sussistendone le condizioni, considerare il godimento del pubblico servizio un utile criterio distributivo; purché il presupposto scelto dal legislatore nell'utilizzare tale criterio risponda al principio di ragionevolezza e congruità, esprima una rimarcata situazione di vantaggio ed abbia una sua rilevanza economica, quanto meno in termini di misurabilità.

Il richiamo a tale principio potrebbe, ad esempio, essere molto utile quale criterio ispiratore di un ordinato sistema di federalismo fiscale fondato sulle regole della sussidiarietà, attuativo del principio generale di autonomia tributaria e funzionale all'espansione dell'autonomia politica. È bene, infatti, che i tributi "propri" in senso stretto degli enti territoriali siano caratterizzati anche come tributi di scopo o tributi "controprestazione", ovvero paracommutativi (versati, cioè, all'ente impositore in corrispettivo dei servizi erogati dallo stesso ente o dei servizi comunque goduti), piuttosto che come tributi generali.

Come è bene che alla vicinanza tra governante e governato consegua una maggiore possibilità di monitorare il legame tra costi e benefici, ovverosia tra imposta prelevata e servizi locali resi, fino al punto di giungere, in alcuni casi, a "trasformare" il tributo in un vero e proprio canone-corrispettivo, riconducibile più al prezzo pubblico in senso stretto che allo schema dell'imposizione fiscale. Del resto, in questo senso si è spesso espressa la stessa Corte Costituzionale quando, in numerose sentenze [tra le tante, la n. 394 del 2008, la n. 119 del 1999, la n. 111 del 1997 (tutte consultabili in banca dati "fisconline", *n.d.r.*) e la n. 102 del 2007], ha sottolineato che il prelievo è giustificato, oltre che "dall'oggettivo ragionevole riferimento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza", anche dal fatto che i soggetti passivi, "avendo il godimento del bene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei comuni".

Ritengo anche, però, che - e su questo punto mi sono sempre trovato in disaccordo con Maffezzoni - tali considerazioni non possono valere per i tributi statali generali, essendo difficilmente concepibile, nella realtà

dello stato sociale, fondare su criteri sinallagmatici e sulla misurabilità dei vantaggi fruibili dal cittadino-contribuente un sistema che, avendo carattere di generalità, ha la funzione minima - incompatibile con la logica del beneficio e non correlabile con la fruizione di specifici servizi pubblici - di finanziare, nel rispetto del principio di giustizia distributiva, la produzione di beni pubblici indivisibili e, in genere, i livelli essenziali dei diritti civili e sociali da garantire con carattere di universalità ad ogni cittadino. Ed ha la funzione massima - parimenti incompatibile con lo schema sinallagmatico - di non limitarsi ad assicurare a ciascuno la ricchezza sufficiente a soddisfare le necessità minime, ma di attenuare anche, secondo le scelte opzionali della politica, le disuguaglianze attraverso interventi distributivi che tengano conto degli stati di povertà e di ricchezza e non solo dell'entità dei servizi goduti o godibili. Un sistema composto da questo tipo di tributi e avente questa funzione non può certo fondarsi, né esclusivamente né prevalentemente, sul criterio distributivo del godimento di pubblici servizi e non può che essere retto dal principio generale di uguaglianza inteso sotto il profilo sia della parità di trattamento che della ragionevolezza, congruità e coerenza del sistema.

In conclusione, la posizione di Maffezoni ha una sua validità, ma solo in una logica autonomistica o, se si preferisce, di federalismo fiscale. Anche in questi casi, però, dovrebbe tenersi ben fermo che il criterio del godimento dei pubblici servizi dovrebbe essere inteso pur sempre in termini molto larghi e non come effettiva corrispettività economica tra la prestazione pecuniaria dovuta dal fruitore del servizio e il vantaggio di cui questi simmetricamente godrebbe. Data anche la difficoltà (se non l'impossibilità) di misurare detto vantaggio, esso dovrebbe avere la sola funzione di guidare ed orientare il legislatore nella scelta di quegli indici di riparto che sono connessi ai servizi resi dall'ente locale impositore e, in qualche modo, al suo territorio.

**3.2.** Così pure non va respinta *in toto* la critica che Maffezoni fa a quelle teorie che, individuando - sulla sua stessa linea - nel compimento di atti economici nell'arco di un anno il presupposto sostanziale dell'Iva, giustificano la tassazione di tali atti in funzione della specifica capacità economica manifestata dal produttore o dal lavoratore autonomo. A ragione egli rileva, al riguardo, che l'assunzione, quale presupposto, del semplice giro di affari difficilmente può manifestare una effettiva capacità economica di tali soggetti, considerato che, in forza dell'esercizio del diritto-obbligo di rivalsa e del diritto di detrazione, chi tale giro pone in essere risulta solo provvisoriamente percosso, ma non definitivamente depauperato nel suo patrimonio.

Qui, però, si ferma la validità della sua critica. Egli, infatti, supera questa difficoltà proponendo l'alternativa di tener ferma la ricostruzione del presupposto sostanziale del tributo in termini di produzione e, nel contempo, di sostituire la nozione di capacità economica con la sua nozione di godimento di pubblici servizi, e cioè con una nozione che, pur avendo il vantaggio di essere indifferente al (e, perciò, di superare il) problema del depauperamento del soggetto passivo, non è tuttavia neanche essa in grado, per le ragioni che ho appena detto, di giustificare in punto di costituzionalità tributi generali statali, come appunto l'Iva.

Il fatto è che Maffezoni, soddisfatto della sua nozione di capacità contributiva in termini di beneficio e convinto del fatto che il tributo deve essere costruito come un'imposta sul valore aggiunto economico (e, cioè, sulla entrata lorda imputabile al processo produttivo), non tiene nella dovuta considerazione l'altra possibile alternativa che la capacità contributiva sia intesa come capacità economica manifestata, a valle, dal fatto del consumo o dell'immissione al consumo. Per arrivare a ciò avrebbe dovuto ritenere che la capacità contributiva possa "passare" da soggetto a soggetto, fin dove arriva la rivalsa giuridicamente regolata e fin dove opera lo "scorporo" dell'Iva dovuta dal dettagliante, con la conseguente sua compenetrazione nel prezzo

al minuto. Avrebbe dovuto, in altri termini, aderire alla ricostruzione secondo cui il sistema normativo dell'Iva andrebbe considerato in modo unitario, avendo riguardo, da una parte, alla sua *ratio* costituzionale ordinata alla tassazione del consumo e, dall'altra, alla funzione del meccanismo impositivo di strumento attuativo di tale *ratio*. E avrebbe dovuto, soprattutto, considerare il consumo un valido indice di capacità economica qualificata, cosa che egli ha sempre non peregrinamente negato, sostenendo che esso rappresenta solo una manifestazione di bisogni da soddisfare.

Sono ben comprensibili le ragioni per cui Maffezzoni non ha seguito questo percorso ricostruttivo e non è giunto, perciò, alle conclusioni ora condivise dalla maggioranza della dottrina (seppur con diverse sfumature interpretative). Intanto egli, almeno in una prima fase, ragionava ancora *de iure condendo* e, a differenza dei commentatori successivi, sulla sola base di un'astratta ipotesi di tassazione sul valore aggiunto economico, che allora era - almeno dal punto di vista economico - la più accreditata. Alla fine degli anni '60 egli, infatti, non poteva fare alcun riferimento al diritto positivo "fissato", solo nel 1971, con la legge delega sulla riforma tributaria e, più specificatamente nel 1973, con il D.P.R. n. 633/1972. Non poteva, di conseguenza, procedere ad una lettura coordinata delle direttive comunitarie che si sono succedute nel tempo e delle disposizioni dello stesso decreto. In secondo luogo, il testo "aperto" della seconda direttiva comunitaria non gli offriva un sicuro ed univoco indirizzo in senso contrario. Ed anche quando la normativa, nei primi anni '70, ha cominciato a delinarsi, si deve riconoscere che non era facile - né a lui né agli altri interpreti dell'epoca - abbandonare, da un giorno all'altro, il metodo di interpretazione giuridico-formale, stornando l'attenzione dalle singole componenti del meccanismo impositivo (compimento dell'operazione, rivalsa, emissione della fattura, eccetera) alla funzione dello stesso considerato nel suo complesso e, perciò, all'effetto dinamico di trasferimento dell'onere tributario sul consumatore (o, comunque, il più possibile vicino ad esso).

**4.** Indipendentemente da quanto finora detto, vorrei sottolineare che la soluzione indicata da Maffezzoni negli anni sessanta e poi confermata nel 1972 in un pregevole intervento al Convegno dell'ISLE sulla riforma tributaria presentava, comunque, non disprezzabili aspetti positivi rispetto alla soluzione poi accolta dal D.P.R. n. 633 nel 1972. Se, infatti, si storicizza il nostro giudizio collocandolo, appunto, negli anni in cui egli scriveva, ci si rende conto che le sue proposte, dirette ad introdurre un'imposta sulle entrate lorde da attività produttiva, non solo erano più coerenti alla definizione di valore aggiunto data dalla dottrina economica, ma sarebbero state probabilmente anche in grado di far fronte meglio alla forte evasione che ha sempre caratterizzato l'attuale modello di imposta. Il tributo sulla produzione nella versione maffezzoniana avrebbe, infatti, avuto il vantaggio di un più facile accertamento del valore aggiunto, perché, se è vero che nessun reddito netto può essere accertato se non si suppone l'accertamento anche dell'entità degli interessi passivi e dei salari pagati da chi esercita le attività considerate, è anche vero che, una volta accertato il reddito netto, è agevole determinare immediatamente, senza complicazioni, anche il valore aggiunto di tali attività produttive.

Un'imposta così costruita avrebbe avuto anche l'ulteriore pregio di essere necessariamente legata - sicuramente più di quella ora vigente - all'imposta sul reddito e avrebbe, pertanto, potuto essere applicata dagli stessi organi che accertano quest'ultima: il coordinamento dell'attività amministrativa destinata all'applicazione delle due imposte e il conseguente minor costo di tali attività sarebbero divenuti addirittura inevitabili, con i ricordati notevoli effetti positivi in termini di riduzione dell'evasione.

Mi rendo conto che queste considerazioni appartengono ormai alla storia della dottrina giuridica relativa a tale

imposta. Le ho volute svolgere solo per dimostrare che le proposte, già allora controcorrente, avanzate negli anni sessanta da Maffezzoni erano, in ogni caso, il frutto di un'approfondita e sistematica conoscenza della tipologia delle imposte sulle cifre di affari ed avevano, perciò, una loro coerenza scientifica, una fondatezza logica e una maggiore rispondenza alle politiche fiscali antievasione del momento. Esse avevano un solo, ma forte inconveniente: quello di guardare troppo candidamente alla nozione economica di valore aggiunto e di assumere, quale fatto indice di capacità contributiva, la produzione e non il consumo. Nell'ottica di Maffezzoni, infatti, il consumo non era - e non poteva essere - in ogni caso l'evento giustificatore dell'imposizione e, comunque, doveva essere tutt'al più confinato a un'entità che può essere colpita dal tributo in modo discriminato solo attraverso le incerte regole della traslazione economica e non - come è poi avvenuto - attraverso lo specifico, mirato meccanismo giuridico che le stesse autorità comunitarie e le forze politiche ed economiche - impersonate dal legislatore dell'epoca - hanno pervicacemente voluto e costruito, per essere sicure che la traslazione economica dell'imposta coincidesse il più possibile con quella giuridica e si allontanasse sempre più dalla produzione.

Non si dimentichi che, quasi a dar ragione a Maffezzoni, l'aver concentrato l'Iva sul consumo ha avuto, nella successione storica, quasi un effetto *boomerang* per le imprese e i lavoratori autonomi, perché vent'anni dopo ha consentito l'introduzione di un nuovo tributo sulla produzione e sull'attività professionale molto vicino allo schema dell'Iva di Maffezzoni, quale l'Irap, ed ha consentito altresì alla Corte di Giustizia di dissociare questo tributo dall'Iva e di dichiararne la compatibilità comunitaria.

-----  
<sup>(0)</sup> (\*) È il testo della relazione svolta dall'Autore al Convegno dedicato a Federico Maffezzoni e alla sua opera, tenutosi il 22 maggio 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma.

---

Tutto il materiale in questo sito è copyright 2008 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Ipsoa.  
E' vietata la riproduzione anche parziale.